

## PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Con ordinanza n. 257 del 14/11/2022 ad oggetto " **Adozione delle misure di prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera**" sono stati istituiti i seguenti divieti valevoli fino al 30 aprile 2023.

**Divieto di transito** dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, in tutto il territorio comunale escluse le Strade Provinciali 46 Pasubio - 48 Molina - 114 San Vito – 124 Priabona – 132 Leogra per i seguenti veicoli:

- *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" alimentati a benzina e classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" ad alimentazione diesel e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" che siano classificati "Euro 0".*

## INOLTRE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È FATTO DIVIETO

### Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici.

**Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

**Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto**, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento presso l'ecocentro comunale sito in Via E. Segrè.

**Di procedere con lo spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea**, dalla data di pubblicazione del provvedimento fino al 15/04/2023 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

Inoltre è fatto OBBLIGO nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi come segue:

- a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
  - E.1 – residenza e assimilabili;
  - E.2 – uffici e assimilabili;
  - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
  - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
  - E.6 – attività sportive;
- a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili.